

CAMERA DEI DEPUTATI N. 616

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Norme per la tutela della bellezza come patrimonio nazionale

Presentata il 2 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La bellezza, senza dubbio, è la principale caratteristica che il mondo riconosce all’Italia. Per le città, i paesaggi, le opere d’arte, il *made in Italy*, la creatività e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Oggi puntare sulla bellezza è un obiettivo imprescindibile e una chiave fondamentale per capire come il nostro Paese possa ritrovare le idee e la forza per guardare con ottimismo al futuro. Cultura e bellezza sono, infatti, un fattore decisivo su cui costruire il nostro sviluppo. Perché intorno al concetto di qualità, nelle sue tante declinazioni culturali e sociali, nell’intreccio inestricabile tra natura e sapiente intervento antropico, si racchiude il meglio della nostra identità e della nostra storia, e al contempo una chiave per immaginare un altro futuro, oltre la crisi.

Il secondo obiettivo sta nella necessità di tenere assieme temi e questioni oggi affrontati in modo parcellizzato quando non contraddittorio. Occorre fare della qualità la chiave di ogni trasformazione

nel territorio italiano. Solo così sarà possibile contaminare a 360 gradi la cultura architettonica e ingegneristica, il lavoro degli amministratori locali, arrivando a coinvolgere persino soprintendenze e provveditorati alle opere pubbliche, per fare di ogni intervento un’occasione per qualificare il territorio, rispettando le risorse e valorizzando le specificità locali. E dunque ad essere un Paese capace di muovere intelligenze e catalizzare investimenti intorno a un’idea di paesaggio come valore aggiunto dello straordinario patrimonio di città e piccoli centri, di beni ambientali, storici e architettonici, artistici, di culture materiali e immateriali.

La proposta di legge, che recepisce in larga misura un progetto di Lega Ambiente intende conservare e valorizzare la bellezza presente e svilupparla in ogni intervento. E per questo nell’idea di bellezza che presiede alla proposta l’attività antropica, il ruolo delle comunità e degli individui, è centrale e fondante nell’intrec-

cio con la dimensione naturale della bellezza che caratterizza i paesaggi più affascinanti — dai borghi storici ai territori agricoli — e nell'importanza che oggi assume la produzione di nuova bellezza. Per fare in modo che questo inizio di XXI secolo diventi il tempo per realizzare una idea di architettura capace di coniugare una nuova estetica con la risposta alla domanda di case e spazi urbani degni di questo nome, e di tenere assieme vivibilità e sicurezza, identità e qualità. La sfida è a promuovere un modello di sviluppo nuovo, alternativo a quello fondato sulla crescita edilizia che ha distrutto bellezza naturale e non ne ha sostanzialmente prodotta. Oggi più che mai, si deve invece guardare in un'altra direzione per innescare nei territori processi di trasformazione che puntino a rendere più belle, moderne e vivibili le città italiane, a migliorare la qualità della convivenza, del benessere individuale e collettivo e anche a muovere creatività, vitalità e diversità.

Una prospettiva di questo tipo passa per alcune precise scelte di cambiamento, che la proposta di legge individua nei nove articoli di cui è composta, sia a livello statale che nell'azione di regioni e comuni che devono procedere nella medesima direzione. Un primo cambiamento riguarda l'attenzione prioritaria che bisogna avere nei confronti di quello che è il più grande patrimonio artistico e architettonico del mondo, che ha bisogno di una più efficace tutela, di restauri ma anche di valorizzazione per renderlo accessibile e fruibile. Per riuscirci occorre invertire il *trend* di riduzione delle risorse nel settore, introducendo una programmazione finalmente chiara di interventi e finanziamenti, ma anche superando una organizzazione delle competenze che non funziona, che finisce per rincorrere emergenze e allarmi, superando un'idea di paesaggio ancora chiuso dentro perimetri vincolistici e conflitti di competenze tra Ministero per i beni e le attività culturali, regioni e comuni. Si deve avere l'ambizione e la forza di muovere una diffusa opera di recupero, conservazione, valorizzazione e fruizione che coinvolga regioni ed enti locali, associazioni e

privati, per uscire da una crisi di risorse e idee, perfino di speranza rispetto alla situazione attuale. Per intraprendere questa strada occorre chiudere definitivamente la stagione dei condoni edilizi, del saccheggio e *deregulation* del territorio italiano. Ossia, bisogna chiudere con una idea di territorio come palcoscenico da plasmare e adattare a spinte e interessi particolari, che è la ragione delle oramai periodiche tragedie che si ripetono nei sempre più fragili suoli italiani, ma che è anche la risposta sbagliata e controproducente ai segnali di declino del sistema produttivo italiano. Per questo motivo è urgente modificare la normativa in materia di lotta all'abusivismo edilizio, un fenomeno che oggi sta interessando e devastando proprio le aree più delicate da un punto di vista ambientale. Per dare un segnale chiaro di inversione di marcia, occorre ripartire con le demolizioni rendendo più semplice e efficace l'intervento dei comuni, ma prevedendo anche un potere sostitutivo da mettere in mano ai prefetti. In alcuni paesaggi italiani lo stato di degrado sociale e ambientale ha raggiunto condizioni spesso drammatiche. Occorre prestare una nuova attenzione a queste aree in diverso modo « fragili », restituire una speranza a chi vive nelle tante periferie italiane che non sono solo nelle grandi aree urbane, ma che caratterizzano tante aree costiere con insediamenti degradati e abusivi, come i terreni agricoli abbandonati, gli edifici produttivi in dismissione, le cave, tutte situazioni senza alcuna prospettiva di bonifica. Per questi territori occorrono politiche nuove, programmi di intervento e di investimento coordinati per contesti dove le politiche tradizionali, sia urbanistiche che ambientali, si sono rivelate inefficaci, dove c'è bisogno di individuare soluzioni di uso, salvaguardia e valorizzazione del territorio originali per recuperare alla fruizione pubblica aree oggi « sequestrate » dal degrado e dall'inquinamento, per ricreare spazi per l'agricoltura. Un cambiamento radicale va impresso anche rispetto alle opere pubbliche e alle infrastrutture, dove sempre e ovunque si deve scegliere la

strada dei concorsi di progettazione per ogni affidamento di incarichi in modo da puntare alla qualità delle opere invece che spingere sul ribasso dei costi nella selezione delle proposte. In poche parole, occorre creare nuova bellezza negli spazi in cui viviamo. Imprescindibile in questa direzione è rimettere le città al centro dell'attenzione delle politiche e degli interventi, e promuovere la rigenerazione delle periferie come alternativa concreta e desiderabile al consumo di nuovi suoli agricoli per usi urbani. Ad esempio, intervenire per riqualificare e densificare aree già urbanizzate deve risultare ben più vantaggioso da un punto di vista economico e di procedura rispetto alla trasformazione di aree naturali e agricole.

Dare così risposta anche ai problemi delle aree interne, che soffrono problemi di abbandono delle colture e di sempre più rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dai cambiamenti climatici, che hanno bisogno proprio di cura e manutenzione dei territori e di attente politiche di valorizzazione dei tanti beni e risorse culturali di cui sono custodi.

Proprio la bellezza può essere la chiave per guardare in modo nuovo a politiche che interessano fortemente il territorio e che concorrono in maniera rilevantissima a definirne caratteri e qualità, come le scelte che riguardano le infrastrutture o quelle per l'offerta turistica, attraverso decisioni di investimento e selezione delle priorità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(La bellezza patrimonio del Paese).

1. La bellezza è un patrimonio del Paese e una fondamentale forma di espressione della sua identità e cultura da tutelare e promuovere.

2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione, tutela, valorizzazione e creazione della bellezza in quanto bene comune indisponibile. Le regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

ART. 2.

(Tutela e riqualificazione del patrimonio paesaggistico italiano).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento ogni anno il programma nazionale di conservazione e restauro del patrimonio storico artistico e architettonico, nel quale sono individuate le priorità di intervento, gli obiettivi di tutela e di fruizione dei beni. Il programma è sottoposto per il parere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per la sua attuazione è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo per l'attuazione degli interventi e per il cofinanziamento con fondi regionali, europei e locali e il coinvolgimento di altri Ministeri, di privati e di associazioni di tutela.

2. Le aree costiere libere da edificazione e comprese in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte a vincolo di inedi-

ficabilità. Il vincolo ha valore al di fuori dei centri abitati e nei confronti delle previsioni di piano regolatore non ancora attuate alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni hanno 90 giorni per recepire i vincoli nei propri strumenti urbanistici. Le regioni attraverso i piani paesaggistici definiscono le forme di tutela e valorizzazione delle aree costiere libere da edificazione, gli usi compatibili non di carattere edilizio, e gli obiettivi e le strategie di riqualificazione del patrimonio edilizio e turistico esistente.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un piano per la riqualificazione dei paesaggi dal degrado ambientale e sociale. Nel piano, che viene aggiornato con cadenza biennale, sono individuate le aree dove concentrare risorse provenienti da fondi europei, statali e regionali per costruire progetti innovativi di riqualificazione e bonifica ambientale delle aree industriali e agricole dismesse e degradate, di demolizione di costruzioni abusive o incompatibili e insicure. Gli obiettivi contenuti nel piano costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mirante all'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica e pianificazione paesaggistica.

ART. 3.

(Tutela del suolo e contenimento del consumo).

1. La Repubblica tutela la risorsa suolo e le funzioni che essa svolge in quanto elemento essenziale per la vita degli ecosistemi e del genere umano. Per suolo s'intende lo strato superiore della crosta

terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. La presente legge detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate e degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.

2. È istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso deve avvalersi delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.

3. Il Ministro competente in materia di infrastrutture, d'intesa con il Ministro competente in materia di ambiente, presenta annualmente al Parlamento un rapporto sul consumo del suolo e sui processi di più rilevante trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell'urbanizzazione, nell'ambito del quale sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella pianificazione territoriale e urbanistica.

4. Gli obiettivi contenuti nel rapporto di cui al comma precedente costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mirante all'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di program-

mazione urbanistica. Tale intesa va aggiornata almeno ogni tre anni. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri approva un atto di natura legislativa da sottoporre al Parlamento con una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico della collettività. La trasformazione dello stato dei suoli causata dall'espansione delle aree urbane è suscettibile di contribuzione in ragione dell'impatto che determina sulla risorsa suolo, ferma restando la disciplina abilitativa applicabile a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 4.

(Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione).

1. In tutte le opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, è applicata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, pena la nullità del bando.

2. Il comma 5 dell'articolo 99 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: « Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali

requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante ».

3. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è sostituito dal seguente: « Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso ».

ART. 5.

(Rigenerazione urbana).

1. I comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, gli ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi devono essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi edifici pubblici e privati e spazi pubblici, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi sia idrici che energetici, intervenendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e la produzione da fonti rinnovabili, la messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, la bonifica delle aree e la qualificazione naturalistica degli spazi pubblici, la riduzione delle aree impermeabili, la realizzazione di interventi per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti, la mobilità sostenibile incentrata sugli spostamenti pedonali e ciclabili, sul trasporto pubblico, e l'integrazione della residenza con attività e funzioni miste.

2. Per favorire gli investimenti in tali ambiti di rigenerazione urbana i comuni possono disporre, per un periodo massimo

di dieci anni, di un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell'applicazione di una aliquota ridotta agli effetti dell'imposta municipale unica (IMU).

3. Oltre agli incentivi di cui al comma 2, negli ambiti di rigenerazione urbana il comune può prevedere compensazioni e incentivazioni attraverso l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. Il comune può inoltre promuovere interventi di riqualificazione del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche anche utilizzando i proventi del contributo di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. I trasferimenti di beni immobili che intervengono negli ambiti di rigenerazione urbana fino alla realizzazione degli interventi sono soggetti all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali, se dovute, in misura fissa.

ART. 6.

(Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana).

1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nel caso in cui

l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previo accordo con il comune, con una cessione compensativa di un'area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali e percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo ad un fondo per interventi di bonifica dei suoli, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, per l'acquisizione e realizzazione di aree verdi.

4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo

del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

ART. 7.

(Repressione dell'abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, le opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 378 e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, realizzate nelle aree soggette a vincolo, sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato mediante la procedura di cui ai successivi commi, fino all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino ambientale delle aree. L'acquisizione è estesa fino al limite di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita. Qualora l'abuso sia stato compiuto in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato opera qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quarantacinque giorni dall'ingiunzione a demolire che, alla scadenza del termine predetto, costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.

3. Il segretario comunale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla trasmissione al prefetto dell'elenco contenente le opere non sanabili ai sensi del comma 1 e lo stato dell'*iter* per i procedimenti di sanatoria non ancora conclusi. L'elenco contiene, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identifi-

cazione catastale e il verbale di consistenza delle opere abusive e il titolo di occupazione dell'immobile. Le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, nonché, nel caso delle aree protette nazionali, gli enti parco, trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire nelle ipotesi previste al comma 1.

4. Il prefetto competente per territorio, acquisiti gli elenchi di cui al comma 3, provvede, entro trenta giorni, agli adempimenti relativi al trasferimento allo Stato dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal prefetto, in danno del responsabile dell'abuso, che può avvalersi in caso di motivata necessità delle strutture tecnico-operative del genio militare. Tale facoltà è estesa a tutti i soggetti competenti, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla demolizione di opere abusive. Qualora l'opera abusiva risulti adibita ad unica abitazione, anche di fatto, del nucleo familiare dell'autore dell'abuso, il prefetto può sospendere la demolizione per un tempo da tre a dodici mesi ed emettere un provvedimento per uso temporaneo e oneroso dell'abitazione.

5. Il dirigente degli uffici o il responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, che non emanino gli atti di propria competenza entro il termine di trenta giorni da quando è insorto l'obbligo, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono passibili di sospensione.

6. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa vigente, alle previsioni di piano e, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione. Essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministra-

zioni pubbliche che realizzano demolizioni ai sensi del presente articolo possono accedere alle risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 8.

(Bando di idee per la bellezza).

1. È istituito un bando di idee per la bellezza, promosso dal Ministero per beni e le attività culturali. Il bando è finalizzato a promuovere la capacità progettuale ed innovativa delle giovani generazioni e la produzione di bellezza. Al bando, che avrà cadenza biennale a partire dall'anno 2013, possono partecipare cittadini singoli o in gruppo, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

2. Il bando dovrà individuare i criteri per valutare le proposte presentate nell'ambito dei seguenti ambiti: riqualificazione del territorio: la bellezza da portare nel futuro; vivibilità urbana: la bellezza di fare comunità e del ritrovare l'identità; produzioni artistiche e culturali: la bellezza della creatività che guarda al futuro. Nel bando verranno individuati i contenuti delle proposte, per la descrizione del tema-problema che si vuole affrontare, delle idee e soluzioni e dei vantaggi sociali, ambientali e culturali. I criteri di valutazione dovranno tenere prioritariamente in considerazione: la capacità dell'idea di essere un modello innovativo, perché utilizza nuove conoscenze, tecnologie e inediti approcci organizzativi; la capacità dell'idea di avere una concreta ricaduta territoriale valorizzando filiere virtuose legate a bellezza, cultura e coesione sociale, arti visive, teatrali e musicali, innovazione ed occupazione.

3. Per le attività di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro per il primo biennio. Le proposte selezionate potranno ricevere finanziamenti pari alla copertura

di tutte le spese nel caso di studi di fattibilità, e pari a una compartecipazione fino al settanta per cento delle spese nel caso di realizzazione dei progetti. Il Ministero per i beni e le attività culturali individua nell'ambito dei fondi europei risorse e ulteriori benefici fiscali per la realizzazione delle idee e dei progetti oggetto del bando.

ART. 9.

(Bellezza dei gesti e senso civico).

1. È istituito un Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e delle azioni civiche, che ha lo scopo di rilevare le tendenze e i contesti principali dentro ai quali si sviluppano fenomeni riconducibili ad un sano civismo e di diffonderne le buone pratiche che possono rappresentare una soluzione ai bisogni sociali, educativi e strutturali esistenti, agendo sulla prevenzione. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero per i beni e le attività culturali e da rappresentanti nominati da regioni, ANCI, UPI, istituti di ricerca, associazionismo e società civile.

2. L'Osservatorio produrrà una relazione annuale sul rapporto fra cittadini e civismo e ricerche in particolare focalizzate sul ruolo dei giovani e del volontariato. Indirà inoltre annualmente un bando finalizzato a raccogliere e sostenere le buone pratiche di civismo sviluppate a livello territoriale articolandole in tre sessioni: buone pratiche di civismo delle comunità locali, buone pratiche di civismo delle comunità scolastiche, arte e cultura per l'impegno civile.

3. Al fine di valorizzare la bellezza legata ad azioni di civismo delle comunità viene indetta, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata nazionale della virtù civica. In occasione di tale giornata il Presidente della Repubblica premierà le buone pratiche selezionate dal suddetto bando promosso dall'Osservatorio.

4. Le attività di cui al comma 1 e 2 sono finanziate attraverso la compartecipazione alle spese da parte delle istituzioni presenti nell'Osservatorio. Le suddette istituzioni e gli altri componenti l'Osservatorio individuano nell'ambito dei bandi europei e delle fondazioni bancarie risorse ulteriori per specifiche azioni e progetti.

€ 1,00



17PDL0003830